



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. SRCPIE/42/2009/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 17 settembre 2009, composta dai Magistrati:

Dott. Ugo REPPUCCI	Presidente f.f.
Dott. Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Referendario Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno - 3 luglio 2009 n. 9;

Vista la richiesta proveniente dal comune di Limone Piemonte n. 5046 del 1° luglio 2009, recante quesito sulla attuale vigenza dell'obbligo di acquisire la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale sull'atto di affidamento di incarichi e consulenze ex art. 1, comma 42 L. 30 dicembre 2004 n. 311;

Vista l'ordinanza n. 34/Ord./2009, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il comune istante, con nota a firma del suo sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L. n. 131 del 2003, nei termini che seguono.

Richiamati l'art. 1 comma 42 L. 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone: *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi*

conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti", nonché l'art. 1 comma 173 L. 23 dicembre 2005 n. 266, nella parte in cui dispone: "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione" (trattasi delle spese per consulenze, per convegni, rappresentanza, ecc.), il comune richiedente dubita del permanere della necessità della previa valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente sull'atto di affidamento. Le leggi successive alla n. 311/2004 avrebbero infatti introdotto strumenti di controllo (ad esempio, la previsione della spesa per gli incarichi in un programma annuale, la fissazione nel bilancio del un suo limite massimo, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per l'esercizio del controllo sulla gestione) sulla compatibilità finanziaria della spesa, che renderebbero inutile la specifica e singola valutazione del revisore contabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle dette Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo.

La legittimazione a richiedere pareri è dei soli enti previsti dalla citata L. n. 131/2003. La richiesta di parere in esame è stata formalizzata dal sindaco del comune di Limone Piemonte. Sotto il profilo soggettivo, dunque, essa è ammissibile.

I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli". Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. La richiesta di parere ha ad oggetto profili, di ordine generale, riguardanti il bilancio e la gestione di risorse pubbliche. Pertanto, detta richiesta è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Nel merito.

Sulla questione in esame ha già avuto occasione di esprimersi la Sezione Lombardia di questa Corte (parere n. 213 del 14 maggio 2009), giungendo a conclusioni che questa Sezione condivide.

Tale pronuncia ha escluso che la nuova disciplina abbia abrogato implicitamente, perché incompatibili, le richiamate disposizioni della L. n. 311/2004 concernenti la valutazione dell'organo interno di revisione. Tale adempimento, invero, riguarda il singolo atto di spesa ed assolve a finalità nettamente distinte da quelle che informano il controllo esercitato dalla magistratura contabile.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in sede di approvazione delle "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali" con deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2006, ha rilevato come "la nuova disciplina della legge finanziaria per il 2006 sostituisca ed abroghi, per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005)". Da tale affermazione tuttavia, a parere del Collegio, non è corretto dedurre che non sia più obbligatoria la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, prevista appunto dal ridetto art. 1 comma 42 L. n. 311/3004.

La Sezione centrale, infatti, non solo, non ha fatto espresso riferimento alla norma, contenuta, insieme ad altre, nel più volte citato comma 42, sulla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale, ma ha richiamato principi, come quello dell'abrogazione per incompatibilità, che portano ad escludere, nella specie, tale abrogazione.

Come sopra rilevato, due e distinti sono i piani su cui opera il controllo della Corte dei conti (che, per quanto qui interessa, è quello esterno sulla gestione) e il controllo interno di regolarità amministrativo – contabile dell'organo di revisione dell'amministrazione.

La successione di norme nel tempo ha evidentemente riguardato il controllo demandato al giudice contabile, ma non quello interno all'ente, che, pertanto, va ritenuto inalterato.

P.Q.M.

Nei termini sopra esposti è il parere di questa Sezione.

Copia della presente sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 17 settembre 2009.

Il Referendario Relatore
F.to Dott. Walter BERRUTI

Il Presidente f.f.
F.to Dott. Ugo REPPUCCI

Depositato in Segreteria il **17 settembre 2009**

Il Direttore
F.to Dott. Federico SOLA